

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3139

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEDOVATO, MICELE, BONAVIDA,
BISCARDI, LORETO, MACONI, PILONI e CARPINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1998

Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di
riliquidazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti
pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - La riapertura dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per la presentazione della domanda di buonuscita, comprensiva di una quota dell'indennità integrativa speciale, dei pubblici dipendenti cessati dal servizio fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge (il 6 febbraio 1994), risponde ad un'esigenza di giustizia sostanziale in quanto, al di là del principio per cui la legge non può essere ignorata, è un dato di fatto che molti pensionati non sono venuti a conoscenza delle norme poste dalla suddetta legge e quindi non hanno po-

sto in essere gli adempimenti necessari per ottenere il beneficio ivi previsto.

Lo scopo del presente disegno di legge, quindi, è di offrire una possibilità concreta a quel numero limitato di pensionati che non avendo presentato la domanda di riliquidazione della buonuscita entro il 30 settembre 1994, come stabilito dall'articolo 3 della legge n. 87 del 1994, sono decaduti dal beneficio.

È quindi giusto che ad essi sia offerta un'altra opportunità, in modo che possano avere gli stessi aumenti assegnati ai colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni, sono riaperti per un periodo di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prestazione di cui al comma 1 deve essere erogata agli aventi diritto ed ai loro legittimi eredi entro l'anno 2001.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per dipendenti già cessati dal servizio alla data del 1° dicembre 1984, per i quali non fossero ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento alla data di entrata in vigore della legge stessa, si intendono anche coloro che a tale ultima data avevano presentato istanza in via amministrativa per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte con la disponibilità finanziaria indicata nell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni.

